

**POSIZIONE SULL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI
E GLI ENTI LOCALI CONCERNENTE LA NUOVA
MODULISTICA STANDARDIZZATA APPROVATA DAL
TAVOLO TECNICO DELL'AGENDA PER LA
SEMPLIFICAZIONE**

Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 1) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime l'intesa con le seguenti osservazioni :

1) All'interno del modulo di *Comunicazione di variazione di: denominazione/ragione sociale/sede legale/domicilio digitale/ legale rappresentante* si propone di inserire sia nel titolo che nel frontespizio la casistica individuata al punto 6) "variazione della compagine sociale"

2) All'interno del modulo di *Comunicazione di variazione di: denominazione/ragione sociale/sede legale/domicilio digitale/ legale rappresentante* si propone di specificare quale sia il soggetto tenuto a comunicare la variazione del legale rappresentante in caso di società. Si osserva inoltre che non sono riportati i dati anagrafici del nuovo legale rappresentante.

3) All'interno del modulo di "Comunicazione di variazione di: denominazione,/ragione sociale/ sede legale/ domicilio digitale/ legale rappresentante" si propone di inscrivere sia nel frontespizio che nelle sezioni, una sezione "7 - variazione preposto/responsabile tecnico attività".

A volte le aziende che hanno il preposto all'attività di commercio/somministrazione dei prodotti alimentari devono modificare il preposto; allo stesso modo gli acconciatori/estetisti devono poter comunicare la modifica del responsabile tecnico.

Il modulo è già predisposto per acquisire gli estremi della qualificazione professionali dei nuovi soggetti preposti all'attività alimentare o responsabili tecnici.

Roma, 4 aprile 2024